STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e in conformità al dettato della Legge Regionale 1/08, in data 19 gennaio 2011, l'Associazione di promozione sociale culturale musicale no profit, denominata **"MUSICA PER PASSIONE".**
L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2 – SCOPI E ATTIVITÀ

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di Soci o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei Soci.
Scopo dell'Associazione è, in particolare, la promozione e la diffusione di attività musicali tra i Soci.
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e/o privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:
a. operare per la promozione e la diffusione di attività musicali, predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale;
b. produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;
c. favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
d. attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;
e. ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
f. svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
g. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete;
h. aderire ad altre associazioni, enti o federazioni, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Soci proficue opportunità o facilitazioni;
i. l'Associazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà altresì svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività commerciali marginali.

ARTICOLO 3 – MEZZI FINANZIARI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a. quote e contributi dei Soci, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci;
b. eredità, donazioni e legati;
c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g. erogazioni liberali di Soci e dei terzi;
h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione nell'atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal 1° ottobre di ogni anno al 31 settembre dell'anno successivo.
Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

ARTICOLO 4 – CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
La qualifica di Socio spetta solo ai maggiorenni.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali può essere messo alla base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità ed esplicitare l'impegno ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di rendiconto economico e finanziario dall'Assemblea dei Soci ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
La quota associativa è intrasmissibile; in una stessa famiglia con un figlio maggiorenne questi è tenuto alla quota associativa che varrà anche per fratelli minori.

Non è ammessa la figura di Socio temporaneo.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei Soci che sarà convocata.
La decisione è inappellabile.

ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i Soci hanno diritto di voto e hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
Tutti i Soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
Tutti i Soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto e a tutte le iniziative e alle attività organizzate dall'Associazione.

Il Socio ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo.
Il Socio non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate e approvate dal Consiglio Direttivo, per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri Soci.

L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci.

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Nell'aderire al presente Statuto i Soci si impegnano a evitare ogni e qualsivoglia situazione di conflitto di interessi tra gli stessi e l'Associazione.

ARTICOLO 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
Il Socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:
a. morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di versamento richiesto,
b. gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità.
Il Socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea dei Soci l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il Socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione:
a. il Consiglio Direttivo;
b. il Presidente;
c. l'Assemblea dei Soci.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ARTICOLO 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei Soci ed è composto da 3 a 11 membri.
Per i primi 3 anni dalla costituzione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo è formato dai Soci fondatori, firmatari del presente atto costitutivo. Successivamente i membri vengono eletti dall'Assemblea dei Soci fra gli associati, sono rieleggibili e restano in carica 3 anni, tranne in caso di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea dei Soci.
Nel caso in cui, per decesso, dimissioni o altre cause uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva.
Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:
a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
c. redigere e presentare all'Assemblea dei Soci il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
d. redigere e presentare all'Assemblea dei Soci il rendiconto economico finanziario consuntivo e il bilancio preventivo;
e. predisporre gli eventuali regolamenti interni;
f. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
g. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
h. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci di Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
i. elaborare il programma delle attività dell'Associazione;
j. curare il conseguimento dei beni statutari e l'interesse dei Soci e dell'Associazione nei confronti di altre società;
k. porsi quale garante dell'Associazione e responsabile del presente Statuto;
l. deliberare sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
m. deliberare sull'ammissione o esclusione dei Soci;
n. elaborare il programma culturale e ricreativo provvedendo alla sua attuazione stabilendo altresì le quote di partecipazione ai corsi e alle attività;
o. provvedere a inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità dell'Associazione;
p. proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, compresa e-mail, con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro 15 giorni. In difetto di tale formalità, il Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È ammesso l'intervento alla riunione con mezzi di telecomunicazione.
In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario – nominato fra i presenti dal Presidente o da chi ne fa le veci – e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ARTICOLO 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, è rieleggibile e resta in carica per 3 anni, tranne in caso di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell'Assemblea dei Soci. In questi casi spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente:
a. è il legale rappresentante dell'Associazione, a lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio;
b. assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie, sottoponendole a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile alla sua adozione;
c. sottoscrive impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e Pubblica Amministrazione, Enti locali e privati;

d. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente spettano al Vicepresidente.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota annua.
Possono partecipare all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, anche esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando lo richieda almeno un decimo dei Soci.
(in questo caso l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro 7 giorni dalla data in cui viene richiesta), mediante:
- avviso scritto ai Soci da inviare senza obblighi di forma (lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma), almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- con avviso pubblicato nel sito web dell'Associazione almeno 10 giorni prima
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede e orario ove si tiene la riunione.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria. É straordinaria l'Assemblea dei Soci convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. É ordinaria in tutti gli altri casi.
L'Assemblea dei Soci ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Spetta alla competenza dell'Assemblea dei Soci ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
- elezione del Consiglio Direttivo;
- proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approvazione del programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica o uscente.
Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea dei Soci appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'Associazione.
Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'Assemblea dei Soci straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di ¾ dei Soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei Soci.

ARTICOLO 11 – SCIOGLIMENTO
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 di Soci convocati in Assemblea dei Soci straordinaria.
L'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

ARTICOLO 12 – GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

ARTICOLO 13 – RINVIO
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.